



COMUNE DI GENOVA

182 0 0 - DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA DEL SINDACO

N. ORD-2018-260 DATA 25/07/2018

OGGETTO: MISURE CAUTELATIVE A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' RELATIVE AL MONITORAGGIO DEL CONDOMINIO COSTITUITO DAI CIVICI 65, 67 E 69 DI VIA PORTAZZA.

25/07/2018	Il Vicesindaco
	[Stefano Balleari]



COMUNE DI GENOVA

182 0 0 - DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE
Schema Provvedimento N. 2018-POS-270 del 19/07/2018

ORDINANZA DEL SINDACO

OGGETTO: MISURE CAUTELATIVE A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' RELATIVE AL MONITORAGGIO DEL CONDOMINIO COSTITUITO DAI CIVICI 65, 67 E 69 DI VIA PORTAZZA.

IL SINDACO

Visto l'art. 54, commi 4 e 4 bis del D. Lgs. n 267/2000 (Testo Unico Enti Locali), che individua le competenze del Sindaco in tema di provvedimenti, anche contingibili e urgenti, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica;

Premesso che :

- il giorno 08/11/2016, alle ore 14:30, personale tecnico della Direzione Opere Idrauliche e Sanitarie, recatosi in Via Daneo presso il civ. 20, a seguito di segnalazione del Comando Polizia Municipale – Centro Operativo Ausiliario, dopo il primo sopralluogo della locale pattuglia della PM delle ore 13:30 del 8/11/2016, ha constatato la presenza di una situazione di immediato pericolo per la pubblica incolumità, consistente in uno smottamento di materiale terroso e lapideo nell'alveo del torrente Fereggiano, proveniente dal versante in sponda destra, posto di fronte al civico in precedenza citato, stimato in circa 250/300 metri cubi, che determinava un potenziale rischio idraulico per cui si ravvisava la necessità di predisporre immediatamente interventi atti alla sua eliminazione;
- in conseguenza del descritto grave pericolo di danno alla pubblica incolumità, a seguito dell'evento franoso di cui sopra, in corrispondenza dell'alveo del Rio Ferreggiano al di sotto del civico n. 65 di Via Portazza, con ordine di servizio n.1 del 09/11/2016 prot. n. NP/1790 veniva incaricata l'impresa appaltatrice del contratto di Accordo Quadro riguardante gli *"Interventi urgenti non programmabili di manutenzione straordinaria di tombature, argini, ponti e briglie di civica proprietà, ubicati su tutto il territorio comunale, anni 2014-2015-2016"*, per l'esecuzione dei lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza dei luoghi;
- a seguito di ulteriore segnalazione pervenuta al COA, in data 27/11/2016 alle ore 02:00, da parte del personale dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Genova che richiedeva la presenza di personale tecnico reperibile dell'Ufficio Pubblica Incolu-

mità, il quale intervenuto presso il civico 65 di Via Portazza riscontrava, con relazione prot. n. NP/2016/1947 del 01/12/2016, il cedimento di una considerevole porzione di muro posto a contenimento del terrapieno situato al di sotto di tale civico, che crollando, aveva trascinato con sé il materiale soprastante, andando ad invadere ulteriormente l'alveo del Rio Fereggiano;

- in tale frangente, i Vigili del Fuoco avevano già disposto in via cautelare, stante anche l'orario notturno che non permetteva di valutare compiutamente la situazione complessiva, lo sgombero dei civici n. 65 di Via Portazza e n. 20 e n. 106 di Via Daneo, e pertanto la Protezione Civile del Comune di Genova durante la notte si doveva adoperare per il ricovero temporaneo di circa 60 persone, che non avevano la possibilità di trovare ospitalità presso parenti o amici;
- la mattina del giorno 27/11/2016 personale tecnico del Comune di Genova unitamente all'assessore ai Lavori Pubblici ed al Sindaco con la Protezione Civile, eseguiva un sopralluogo sul sito della frana, al fine di valutare la stabilità del civico n. 65 di Via Portazza, nonché quella del fronte di frana;
- sempre in data 27/11/2016 l'amministratore del Civico n. 65 di Via Portazza, su invito del Direttore delle Opere Idrauliche, a seguito di assemblea condominiale straordinaria, nominava, per le valutazioni del caso, un proprio tecnico di fiducia, il quale, dopo scrupolosa ed approfondita ricognizione, chiedeva al personale dei Vigili del Fuoco presente di far cadere le parti del muro ancora compromesse, provvedendo inoltre alla sistemazione di teli impermeabili a protezione del versante interessato dal dissesto;
- il tecnico di fiducia nominato dal condominio rilasciava quindi dichiarazione firmata in data 27/11/2016 prot. n. 398153 del 28/11/2016, con la quale veniva comunicato che i fabbricati temporaneamente sgomberati erano nuovamente in sicurezza, permettendo quindi il rientro nelle loro abitazioni degli abitanti dei tre stabili ed inoltre che erano in essere a cura del condominio di Via Portazza 65 gli interventi per la messa in sicurezza dell'alveo, nonché l'avvio dell'attività di posizionamento di sistemi di monitoraggio continui sulla struttura del suddetto civico;
- la Direzione Opere Idrauliche e Sanitarie con nota del 27/11/2016 prot. n. PG398198, del 28/11/2016, si attivava nell'immediato ingiungendo all'amministrazione condominiale del civ. 65 di Via Portazza ed ai proprietari del terreno franato, sottostante al muro di sostegno del suddetto civico, la rimozione del materiale franato in alveo con contestuale messa in sicurezza del sovrastante fronte di frana al fine di evitare ulteriori crolli in alveo;
- a fronte dell'inerzia dimostrata dall'amministrazione condominiale del civ. 65 di Via Portazza e dai proprietari del sottostante terreno franato, la Direzione Opere Idrauliche e Sanitarie aveva quindi provveduto in via sostitutiva e in danno, nei giorni successivi e sempre tramite l'impresa appaltatrice del contratto di Accordo Quadro riguardante gli *"Interventi urgenti non programmabili di manutenzione straordinaria di tombinature, argini, ponti e briglie di civica proprietà, ubicati su tutto il territorio comunale, anni 2014-2015-2016"*, ad eseguire le opere necessarie per ripristinare l'officiosità del torrente Fereggiano;

Atteso che in data 19/03/2018, in sede di commissione consiliare, l'avvocato di fiducia del Condominio in oggetto comunicava la decisione assunta dai condomini di interrompere il monitoraggio statico delle strutture dell'immobile a far data dal 01/05/2018, risolvendo contestualmente il contratto di rilevamento dati con la società 4EMME S.p.A. nonché l'incarico di consulenza per la valutazione della sicurezza eseguita giornalmente dal tecnico di fiducia;

Richiamata la nota del tecnico di fiducia del condominio del 23/03/2018 prot. n. 123292 del 09/04/2018, con la quale il medesimo, comunicava che:

- 1) a far data dal 01/05/2018 "verranno a decadere le assunzioni che erano alla base della lettera a firma dello scrivente del 27 novembre 2016 prot. n. 398153 del 28/11/2016, che garantiva ed al momento attuale ancora garantisce le condizioni di sicurezza del fabbricato";
- 2) la società incaricata "si è dichiarata disponibile a mantenere in essere le attrezzature ed i collegamenti in remoto per poter proseguire l'acquisizione dei dati a fronte di uno specifico incarico";

Considerato che con nota prot. n. 129944 del 11/04/2018 il Direttore della Direzione Protezione Civile del Comune di Genova invitava l'amministratore pro tempore del condominio ad attivarsi al più presto al fine di mantenere e proseguire il monitoraggio di cui trattasi;

Vista la nota del 20/04/2018, prot. n. 140700 del 23/04/2018, con la quale l'avvocato di fiducia del condominio comunica la decisione di proseguire il monitoraggio di che trattasi per "ulteriori e soli tre mesi", ovvero fino al 31/07/2018, lamentando contestualmente la mancanza di disponibilità economiche da parte dei condomini, ragione per la quale non sussiste da parte dei medesimi la volontà di proseguire oltre tale data;

Richiamata la relazione tecnica d'ufficio redatta dal C.T.U nominato nel procedimento di cui al ricorso ex artt. 1172 e 700 c.p.c. R.G. 1250/17 instaurato tra le parti private presso il Tribunale di Genova- III Sezione Civile- ed in particolare quanto in essa affermato:

"lo scrivente ritiene che le situazioni di pericolo lamentate dalla parte ricorrente effettivamente sussistono e sono correlate al timore del tutto plausibile che il degrado del versante, oggi direttamente esposto alle diverse azioni ambientali di disgregazione dopo l'asportazione della coltre superficiale protettiva, possa subire una rapida accelerazione fino ad interessare in tempi non determinabili a priori, ma anche immediati, le opere fondali dei sovrastanti fabbricati e manufatti a discapito della loro stabilità; tale evenienza negativa avverrà sicuramente nel lungo periodo a causa delle normali azioni degli eventi meteorici, in particolare dell'erosione superficiale e profonda dell'acqua e dell'azione meccanica dei gradienti termici, ma possibilmente potrà avvenire anche in tempi molto brevi in occasione di non imprevedibili fenomeni piovosi molto intensi e/o molto prolungati";

Atteso che allo stato attuale, così come accertato dallo scrivente Ufficio a seguito di sopralluoghi, sono stati installati i soli teloni provvisori aventi funzione protettiva del versante franato dall'azione degli agenti atmosferici, mentre non risultano avviati i necessari lavori di consolidamento e stabilizzazione definitiva del versante, sempre più urgenti;

Tanto sopra premesso in fatto

Dato atto che l'attività di monitoraggio in continuo della struttura portante del suddetto civico di Via Portazza si rende necessaria quale cautela essenziale ed imprescindibile a garanzia dei condomini e dell'incolumità pubblica più in generale, insieme alle misure di cui all'ordinanza del Tribunale di Genova, III Sezione civile, del 29/11/2017, che ha ordinato l'adozione di mezzi idonei a protezione dalle piogge del fondo interessato, fino alla realizzazione dei necessari interventi strutturali di consolidamento definitivo del versante franato in argomento;

Dato atto che, stante il perdurare dell'inerzia da parte dei soggetti privati responsabili nell'esecuzione dei suddetti interventi strutturali, la Civica Amministrazione sta procedendo per attivare anche per detti lavori un intervento in via sostitutiva e in danno dei medesimi ;

Considerato che le ragioni di cui sopra non consentono di procrastinare ulteriormente gli interventi necessari , come peraltro già preannunciati e comunicati ai destinatari con le note citate in precedenza, e che pertanto non si rende necessario effettuare comunicazione di avvio di procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90;

Considerato altresì che il perdurare della situazione in atto non può che aggravare il rilevato rischio di pericolo per la sicurezza dei cittadini;

Atteso che ai sensi e per gli effetti dell'art. 54, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 12.8.2000, si ritiene sussistano i presupposti di pericolo e grave rischio di danno alla sicurezza del fabbricato civici 65-67-69 di Via Portazza ed in conseguenza al civico 106 di Via Daneo, come confermati in fase di istruttoria, e che pertanto il Sindaco quale Ufficiale del Governo deve intervenire adottando, con atto motivato e nel rispetto dei principi dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire e/o eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;

Dato atto che il provvedimento è stato comunicato in via preventiva al Sig. Prefetto

Acquisito il visto di conformità della Segreteria Generale ai sensi dell'art. 97, comma 2, del D. Lgs. 267/2000

ORDINA

all' amministratore pro tempore del condominio costituito dai civv. 65-67-69 di Via Portazza di provvedere, in via cautelativa e fino a quando non saranno realizzati i lavori di consolidamento del versante di frana (situazione per la quale questa amministrazione sta procedendo con separata ordinanza contingibile ed urgente) ,al mantenimento ed alla prosecuzione del monitoraggio strumentale in continuo delle strutture portanti dei civici in precedenza citati, come a suo tempo disposto dal tecnico di fiducia incaricato dal condominio, nonché alla continua valutazione dell'eventuale evoluzione della situazione da parte di un tecnico di fiducia;

Il suddetto adempimento dovrà avvenire senza soluzione di continuità rispetto al monitoraggio in corso;

entro tre giorni dalla notifica del presente atto, si invita l'amministratore di cui sopra a dare assicurazione scritta ai competenti Uffici comunali delle iniziative intraprese in merito.

PREAVERTE

che, in caso di inottemperanza, si provvederà in via sostitutiva e in danno a predisporre la prosecuzione dell'attività di monitoraggio delle strutture del fabbricato in cemento armato dei civici 65, 67 e 69 di via Portazza, nonché alla nomina di un tecnico incaricato di valutare lo sviluppo della situazione sulla base dei dati del monitoraggio medesimo, con aggravio di spese a carico dei soggetti responsabili nei confronti dei quali verranno poi recuperate le spese sostenute dal Comune;

DISPONE

altresì, per il caso di inottemperanza, l'inoltro della denuncia all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 650 e 677 del codice penale;

di riservarsi l'adozione dei successivi provvedimenti meglio visti, ritenuti necessari in relazione agli esiti dei controlli e delle verifiche effettuate;

ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90 comunica che la Struttura competente è la Direzione Protezione Civile, presso la quale è possibile prendere visione degli atti e che il responsabile del procedimento è la Dottoressa Francesca Bellenzier.

MANDA

- Alla Direzione Protezione Civile – Ufficio Pubblica Incolumità per il controllo delle incombenze di competenza;
- Al 3° Distretto Polizia Municipale per l'espletamento delle incombenze di competenza ed in caso di inottemperanza all'inoltro della conseguente denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi degli artt. 650 e 677 C.P. a carico degli inadempienti;
- Alla Direzione Infrastrutture e Difesa del Suolo per l'esecuzione d'ufficio in caso di inottemperanza da parte del condominio costituito dai civv. 65-67-69 di Via Portazza, a totali spese a carico del condominio stesso;
- Al Municipio Bassa Val Bisagno per quanto di rispettiva competenza;
- Alla Stazione Unica Appaltante e Servizi Generali – Ufficio Centrale Notifiche e Accertamenti Anagrafici per la notifica del presente provvedimento;
- alla Prefettura di Genova - Ufficio Territoriale del Governo, per conoscenza;
- al Comando Provinciale VV.F. per conoscenza.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria entro 60 giorni dalla notifica ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica.

Il Vicesindaco
Stefano Balleari